



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga
nel procedimento iscritto al n. 2922/2022 R.G. sciogliendo la riserva assunta, ha emesso la
seguente

ORDINANZA

letta l'istanza cautelare proposta [REDACTED] con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., depositato
in data 30 maggio 2022 contestualmente al ricorso *ex art.* 414 c.p.c.;

visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

OSSERVA

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., depositato in data 30 maggio 2022, contestualmente al ricorso
ex art. 414 c.p.c. [REDACTED] sponeva:

- di essere un' aspirante docente in possesso della Laurea in giurisprudenza conseguita in data 18 luglio 2002 presso l'Università degli Studi di Palermo, con la votazione di 105/110 e di essere attualmente inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina e nella II fascia Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 in relazione alle seguenti classi di concorso: A046 (Scienze giuridico- economiche) e GPS Incrociate Sostegno II Fascia Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- ella aveva sostenuto gli esami universitari integrativi per l'insegnamento ed aveva anche svolto il percorso formativo docenti conseguendo, presso l'Università telematica Pegaso l'attestato finale per i 24 CFU per l'insegnamento;
- tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto da ella ricorrente, erano quelli richiesti quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017;
- sulla base dei predetti titoli, nel luglio 2020, aveva presentato domanda, utilizzando l'apposita sezione dedicata di "Istanze on line", al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 nonché nelle GPS della provincia di Messina, valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;



- in particolare ella, in virtù dei propri titoli di studio e culturali ed in considerazione di quanto imposto dalla normativa di settore, che aveva limitato l'accesso alla prima fascia delle GPS e alla II fascia della graduatorie d'istituto solamente ai docenti in possesso del tradizionale titolo di abilitazione all'insegnamento, era stata inserita nella posizione n. 238 della GPS II fascia della provincia di Messina per la classe di concorso A046, nelle GPS Incrociate Sostegno II FASCIA Scuola Secondaria Secondo Grado e nella III fascia delle graduatorie di istituto.

Osservava che, in virtù della normativa primaria vigente, ingiusto doveva considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 60/2020 (per a.s. 2020/2022) e all'O.M. 112/2022 (per a.s. 2022/2024) secondo cui solo coloro i quali erano in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema avevano diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudicava fortemente le aspettative lavorative di ella ricorrente - limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale – che, pur essendo in possesso della laurea magistrale, dei 24 CFU era stata ingiustamente collocata in seconda fascia delle GPS ed in terza fascia delle graduatorie di istituto.

Affermava la valenza abilitante all'insegnamento dei 24 CFU, rilevando che l'abilitazione equivaleva al possesso dei 24 CFU, per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Richiamava giurisprudenza, anche di questo Tribunale, a sostegno della propria posizione.

Evidenziava che la disciplina europea non prevedeva alcun titolo “abilitativo” per insegnare.

In ordine al *periculum in mora*, rilevava l'inevitabile perdita di chance occupazionali ed il depauperamento della professionalità evidenziando che il requisito dell'urgenza era vieppiù evidente laddove si considerava che in difetto di una decisione urgente, sarebbero state ulteriormente frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente, non solo in relazione al corrente anno scolastico, ma anche in relazione al successivo.

Chiedeva, pertanto, che, in via cautelare venisse ritenuto e dichiarato, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 e del D.M. 858 del 21 luglio 2020 e O.M. 112/2020 del 6 maggio 2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, in quanto illegittimi, che ella era in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu e che, conseguentemente venisse ordinato alle Amministrazioni resistenti di inserirla nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della provincia di Messina (anche ai fini del relativo aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui risultava già



concorso), stabilendo che “1. *Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)*”, eliminando il riferimento ai 24 CFU; e tuttavia in sede di conversione è stato previsto all'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che “1. *Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)*”.

Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia.

Nel caso di specie, la ricorrente - la quale in data 4 agosto 2020 ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2020/21 e 2021/22, in data 17 agosto 2021 ha presentato domanda per “nomine supplenze” - con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della Laurea in Giurisprudenza e dei 24 CFU – titoli provati dalla documentazione in atti – ha diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di riferimento.

Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso al ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico.

Le spese saranno regolamentate all'esito del giudizio di merito già instaurato.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- riconosce il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di riferimento;
- spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Messina, 18 agosto 2022

Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga

